



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione controversie di ammissione
ed esclusione dalle competizioni
professionistiche

Prot. n. 00851/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2022, presentato, in data 11 luglio 2022, dalla società S.S. Città di Campobasso s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC, pubblicata l'8 luglio 2022 con C.U. n. 6/A, che ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. dalla società di Campobasso e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al Campionato di Serie C 2022/2023, nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui la decisione Co.Vi.So.C dell'1 luglio 2021, oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria, non conosciuti e conosciuti, tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali, di cui al C.U. 222/A del 27 aprile 2022 Titolo I, Capo I, Lettera D, punti 14 e 15, nonché di tutte le norme federali, nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2022.

Il Presidente
F.to Raffaele Squitieri

Il Relatore
F.to Franco Massi

Depositato in Roma, in data 18 luglio 2022.

Il Segretario
F.to Alvio La Face